

**ACCORDO DI PROROGA DEL
"PROTOCOLLO DI INTESA DEL 10 GENNAIO 2005 PER LA REALIZZAZIONE
DI SPERIMENTAZIONI PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
NEI SETTORI DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI"**

tra

Regione Lombardia

e



Unione Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi

e

Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL regionali della Lombardia

premessi che

- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 in materia di occupazione e mercato del lavoro ed il Decreto Legislativo di attuazione del 10 settembre 2003 n. 276 (art. 49) disciplinano l'apprendistato professionalizzante;
- l'articolo 13- bis, comma 1, decreto legge 35/2005 bis, stabilisce che fino all'approvazione della legge regionale, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- in data 2 luglio 2004 è stato siglato tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- in data 10 gennaio 2005 è stato sottoscritto tra la Regione Lombardia, L'Unione Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL regionali della Lombardia un Protocollo di intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- con decreto del Direttore Generale dell'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. 19589 del 22 dicembre 2005 è stato dato avvio alla sperimentazione per l'apprendistato professionalizzante nei settori del terziario, della



distribuzione e dei servizi attraverso l'emanazione di specifiche Linee di indirizzo e di un dispositivo per la formazione esterna;


- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" prevede che *la regolamentazione dei profili formativi e i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato, nonché i requisiti del tutor e le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti, sono definiti, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 276/2003, dalla Giunta regionale nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa del sistema educativo regionale.*


convengono di:

1. prorogare la sperimentazione per l'apprendistato professionalizzante nei settori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi regolamentata dal Protocollo d'intesa del 10 gennaio 2005;
2. confermare i contenuti del citato Protocollo e delle Linee di indirizzo per la sperimentazione allegate al D.D.G. del 22 dicembre 2005, n. 19589;
3. la proroga avrà validità fino alla definizione da parte della Giunta regionale della Regione Lombardia delle indicazioni regionali per l'offerta formativa del sistema educativo regionale, così come previsto dall'articolo 20 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22, ferma restando la validità dei contratti di apprendistato stipulati a tale data;


Letto e sottoscritto.

Regione Lombardia



Unione Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi 


Filcams-CGIL



Fisascat-CISL



Uiltucs-UIL



Milano, 10 gennaio 2007